

MOTIVI

Preliminarmente si dà atto della avvenuta riunione dei ricorsi sopra indicati perché connessi oggettivamente e soggettivamente.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bergamo emetteva nei confronti di società M.G. di Ma. An. e C. s.n.c., esercente l'attività di bar caffè con somministrazione di cibi cucinati, un avviso di accertamento ai sensi dell'art.39 comma 1 lett. d) d.p.r. n. 600/1973 con il quale, rilevata la non congruità e non coerenza dei ricavi dichiarati per l'anno di imposta 2005 rispetto agli studi di settore, e ritenuta inattendibile la percentuale media di ricarico dichiarata dalla società nella misura del 96%, applicava la percentuale media di ricarico del 300% risultante dalla dichiarazioni di soggetti esercenti la medesima attività nel medesimo ambito territoriale; conseguentemente accertava maggiori ricavi pari ad euro 168.152 da cui derivava un reddito complessivo lordo di euro 188.010 (a fronte di un reddito dichiarato di euro 19.858), comportante a carico della società maggiore Irap per euro 7.487 ed Iva per euro 16.815.

A seguito dell'avviso di accertamento di maggiore reddito di impresa in capo alla società in nome collettivo, venivano emessi due avvisi di accertamento nei confronti dei coniugi Ma. Gi. e Br. Pa. in qualità di soci ciascuno al 50%, il cui reddito da partecipazione veniva elevato da euro 9.929 dichiarati ad euro 94.005 accertati, con determinazione di maggiore Irpef dovuta da ciascuno pari ad euro 29.548 (a fronte di Irpef dichiarata pari ad euro 380) , oltre ad addizionali comunale e regionale e contributo INPS.

La società M.G. di Ma. An. e C. snc ed i soci Ma. An. e Br. Pa. ricorrono contro gli avvisi di accertamento con richiesta di annullamento degli stessi o in subordine di riduzione del ricarico a quello puntuale desumibile dagli studi di settore pari al 129%. Uguali richieste sono formulate da Ma. An. e Br. Pa. nei ricorsi da loro proposti avverso gli avvisi di accertamento del maggior reddito da partecipazione. I motivi dedotti sono: illegittimità costituzionale dell'art. 62 sexies l. n. 427/2003 per violazione della riserva di legge in materia di imposte stabilita dall'art.23 Cost. e del diritto di difesa previsto dall'art.24Cost.; valore meramente statistico e non probatorio del campione di dichiarazioni dalle quali è stata elaborato la percentuale media di ricarico; la percentuale di ricarico media sulla somministrazione di cibi cucinati e panini è del 100%, l'esercizio pubblico è collocato in una zona periferica del comune di Levate e serve pranzi con menù a prezzo fisso particolarmente economici; in sede di accertamento con adesione il contribuente chiedeva l'applicazione del ricavo puntuale da studio di settore del 129 % non accettata dall'Ufficio che verbalmente proponeva un ricarico del 155%. L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione osserva: deve essere accolta la richiesta subordinata dei ricorrenti di applicazione della percentuale di ricarico puntuale. Premesso che la percentuale di ricarico minima risultante dagli studi di settore anno 2005 è pari 99%, la percentuale di ricarico puntuale è pari al 129 % e quella massima è del 261 %, la percentuale di ricarico correttamente applicabile nel caso in esame si individua nella percentuale mediana "puntuale", considerato che, se in riferimento alla somministrazione di cibi cucinati, panini e tramezzini la percentuale di ricarico può correttamente individuarsi nella misura del 100%,

essa è di gran lunga superiore con riferimento alla somministrazione dei servizi di bar e caffè.

Il riferimento esclusivo operato dall'Ufficio alla percentuale media di ricarico del settore di appartenenza del ricorrente, determinata nella misura del 300%, a prescindere dalla non controllabilità del dato esposto dalla parte pubblica, non può costituire prova di maggiori ricavi atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'accertamento di maggiori ricavi di impresa può essere desunta dalla difformità della percentuale applicata dal contribuente rispetto a quella riscontrabile nel settore di appartenenza soltanto in presenza di una "difformità abnorme ed irragionevole" (Cass. V n.5870 del 14.4.2003; conforme Cass. V n.417 del 11.1.2008), tale non potendosi ritenere una percentuale di ricarico dichiarata dalla società ricorrente in misura appena inferiore a quella minima desumibile dagli studi di settore.

P.Q.M

in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, determina la percentuale di ricarico nella misura del 129%, con conseguente rideterminazione dei ricavi di impresa e delle corrispondenti imposte a carico della società e dei soci.

Spese compensate.